



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 49 seduta del 04-07-2018

Oggetto: LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 RECANTE "REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU". PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI REGIONALI, APPROVAZIONE LINEE D'INDIRIZZO E INDIRIZZI AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **16:23**, nella Sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale e sono intervenuti i Sigg.ri:

Cadeddu Emanuela	Sindaco	P
Masala Fabiano	Assessore	P
Cadau Egidio	Assessore	P
Aroffu Carlo Andrea	Assessore	P

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Fulghesu Fabio

Assume la Presidenza il Sindaco Cadeddu Emanuela, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra il punto di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto L.gs. 18/08/2000 n° 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Bilancio Economico Finanziario anno 2018 approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.05.2018;

VISTA la Legge Quadro n°328 del 08.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA la L. R. n°23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali;

VISTA La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’articolo 1, commi 386-387-388 che prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”;

VISTA la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, che ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà operativa dal 1 dicembre 2017 e divenuta universale dal 1 luglio 2018 configurandosi quale Livello Essenziale di Prestazione (LEP);

PREMESSO che la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

RICHIAMATE

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/27 del 29.05.2018, recante “Reddito d’inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”. Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione preliminare;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, recante “Reddito d’inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”. Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione definitiva;
- la nota prot. n. 6854 del 03.07.2018, registrata al nostro ente in data 5968 del 03.07.2018, dell’Assessorato regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, Direzione generale delle politiche sociali, Via Roma n. 253 (09123) Cagliari con la quale fra l’altro viene indicato quale termine ultimo per la trasmissione del fabbisogno il 17 Settembre 2018;

VISTE le suddette linee guida definitive;

ATTESO che la Regione Sardegna, attraverso la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L. R. n. 18/2016;

DATO ATTO che tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionato allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per alcuni casi specifici;

RILEVATO che destinatari del REIS sono i nuclei familiari anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione, in possesso dei requisiti indicati nelle linee guida;

DATO ATTO che la Regione Sardegna con proprie risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, pertanto è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso al REI presentino domanda per il REI. Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste nel relativo avviso comunale per l’individuazione dei destinatari REIS;

CONSIDERATO che le suddette linee guida hanno definito le soglie ISEE e le seguenti priorità di accesso alla misura del REIS:

- **Priorità 1**
nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'avviso comunale. A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario, secondo i criteri applicativi stabiliti al par. 6.2.
Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.
I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza dell'avviso comunale non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS.
- **Priorità 2**
nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'avviso comunale e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:
 - 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
 - 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
 - 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
 - 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 - 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.
- **Priorità 3**
nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'avviso comunale e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.
- **Priorità 4**
nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.
- **Priorità 5**
nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

RILEVATO che il REIS consiste in un patto tra il comune e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo, affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica. Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta pertanto la condizione per l'erogazione del sussidio economico (fatta eccezione dei casi previsti dall'art. 5 delle presenti Linee Guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi.

In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

La Giunta regionale, pur tenendo fermo quanto stabilito nella legge istitutiva del REIS circa la titolarità della progettazione e gestione delle misure in capo agli Ambiti PLUS territorialmente competenti, anche per l'anno 2018, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- 1) nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;
- 2) qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS;
- 3) nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, **da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina** e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni

- sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
 - promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
 - promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
 - promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
 - partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
 - laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

Nei seguenti casi non c'è il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

ATTESO

- che le linee guida disciplinano l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico e le modalità di erogazione;
- che, per i destinatari del solo REIS, l'entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto, è ricompresa in un range minimo e massimo che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare. I Comuni stabiliscono con proprio *Regolamento* i criteri oggettivi per la definizione della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari nell'ambito dei *range* previsti. Nell'ambito del medesimo *Regolamento*, i Comuni definiscono anche i criteri oggettivi in base ai quali stabilire la durata dell'erogazione a favore dei nuclei familiari destinatari, che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che, come sopra specificato, prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare. Nel caso in cui il Comune non definisca con Regolamento tali criteri oggettivi, dovrà essere applicato l'importo minimo previsto dal *range* quale sussidio economico mensile e stabilita in sei mesi la durata dell'erogazione monetaria;
- che, nei confronti dei beneficiari del REI, non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n. 147, viene comunque assicurato loro un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 147 a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale", ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legislativo. Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza dell'avviso comunale è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano. Anche in questo caso, i Comuni definiscono con proprio *Regolamento* i criteri oggettivi per la definizione della durata dell'erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario, che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare.

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, a partire dalla data di approvazione definitiva della presente deliberazione, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria. Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio REI.

DATO ATTO che l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande è il rispetto delle priorità precedentemente indicate.

PRESO ATTO del contenuto delle linee guida definitive per l'attuazione del REIS triennio 2018-2020;

RILEVATO che l'accesso al REIS:

- 1) è subordinato alla presentazione della domanda per il REI relativamente alle famiglie che ne abbiano i requisiti e non necessitano di ulteriore richiesta da parte dei cittadini;
- 2) è subordinato alla presentazione di apposita domanda a seguito di pubblicazione di avviso pubblico comunale per tutti i soggetti in condizione di povertà che non abbiano i requisiti per l'accesso al REI;

RILEVATO

- che le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'attuazione del REIS sono impegnate a favore delle amministrazioni comunali che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico, definiti dalle predette Linee guida e secondo graduatorie comunali;
- che entro 15 giorni dall'approvazione definitiva delle Linee guida, i Comuni pubblicano gli Avvisi per l'individuazione dei destinatari del REIS;
- che entro il 17 Settembre i Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, tramite il sistema informativo SIPSO;
- che ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS;
- che le risorse stanziare dal bilancio regionale nel triennio 2018-2020 per il REIS saranno erogate in due tranche: una prima erogazione dell'80% dello stanziamento a seguito dell'approvazione definitiva della DGR n. 31/16 del 19.06.2018 e il saldo entro il mese di settembre, sulla base dei criteri definiti con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in ragione delle risorse regionali disponibili e in rapporto al fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate dai Comuni, che saranno, pertanto, da questi utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS 2018. Il saldo verrà erogato dalla Regione in prima istanza per soddisfare il fabbisogno complessivo riferito alla priorità 1 e a seguire, laddove residuino risorse, per soddisfare le altre priorità, sulla base degli esiti delle graduatorie comunali caricati sul SIPSO;

PRESO ATTO che i tempi ristretti previsti dalla Regione Sardegna per l'adozione degli avvisi comunali finalizzati all'individuazione dei beneficiari della misura in oggetto, non consentono di adottare preventivamente il regolamento contemplato dalle linee guida;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art 49 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte della responsabile del settore Socio-Culturale;

Con voti unanimi a favore

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO degli indirizzi interpretativi e applicativi della L. R. n. 18/2016, contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, recante "Reddito d'inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d'inclusione sociale – Agiudu torrau". Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione definitiva;

DI DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria, potrà attivare, nell'ambito dei progetti personalizzati, una o più delle seguenti tipologie d'intervento (elencate a titolo esemplificativo nelle predette linee guida), fermo restando la possibilità per l'Ente di individuarne altre successivamente:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;

- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

DI PRENDERE ATTO che i tempi ristretti previsti dalla Regione Sardegna per l'adozione degli avvisi comunali finalizzati all'individuazione dei beneficiari della misura in oggetto, non consentono di adottare preventivamente il regolamento contemplato dalle linee guida;

DI STABILIRE pertanto, in assenza di apposito regolamento comunale:

- che ai destinatari del solo REIS sia corrisposto l'importo minimo previsto dal *range* (in relazione alla composizione del nucleo familiare) quale sussidio economico mensile e di stabilire in sei mesi la durata dell'erogazione monetaria. Ciò consentirà di ampliare la platea dei potenziali beneficiari della misura;
- che, nei confronti dei beneficiari del REI, la durata dell'erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario sia di 6 mesi, la quale prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare;

DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Sociale affinché, predisponga un apposito avviso pubblico per l'individuazione dei destinatari del REIS e provveda, entro i termini stabiliti dalle disposizioni regionali, a trasmettere alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate tramite il sistema informativo SIPSO;

DI DARE ATTO che le risorse stanziare dal bilancio regionale nel triennio 2018-2020 per il REIS saranno erogate in due tranches:

- una prima erogazione dell'80% dello stanziamento a seguito dell'approvazione definitiva della DGR n. 31/16 del 19.06.2018 e il saldo entro il mese di settembre, sulla base dei criteri definiti con decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in ragione delle risorse regionali disponibili e in rapporto al fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate dai Comuni, che saranno, pertanto, da questi utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS 2018;
- un saldo pari alla differenza del 20% entro il mese di settembre, a seguito della trasmissione del fabbisogno dei singoli Comuni;

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE

F.to Cadeddu Emanuela - Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Fabio Fulghesu

Parere Tecnico: si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
F.to Dott.ssa Rita Carta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 310 del Registro di Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09 al 24 luglio 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Pauli Arbarei, 09 luglio 2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo Consiglieri come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-07-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr Fabio Fulghesu

Copia conforme all'originale